



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
Via Caduti di tutte le Guerre 15

CIRCOLARE

AI SIGG.RI
DIRIGENTI E/O FUNZIONARI COMUNALI
RESPONSABILI DEL DEMANIO
LORO SEDI

p.c. **DIREZIONE MARITTIMA DI BARI**

OGGETTO: ALLACCI E/O ATTRAVERSAMENTI UTENZE SUL DEMANIO MARITTIMO. SCAVI E OPERE PERMANENTI PER LA POSA DI IMPIANTI A RETE.

A) - Realizzazione allacci alla rete idrica e fognaria comunale, alla rete elettrica o di telecomunicazioni e richieste di ampliamento di aree in concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreative.

Sono state formulate da taluni Comuni costieri richieste di chiarimenti in ordine alla attività amministrativa diretta all'evasione delle domande in oggetto, finalizzate a consentire l'allaccio dei servizi già contemplati nelle concessioni turistico-ricreative ovvero previsti in adeguamento a specifiche disposizioni di legge.

Nel merito il quadro normativo vigente impone che detti interventi debbano possedere il medesimo carattere di precarietà e facile amovibilità delle opere e manufatti realizzati in virtù delle concessioni alle quali sono asserviti.

Nello specifico, per quanto attiene agli allacci alla rete fognaria e/o idrica, si ritiene che gli stessi siano ammissibili esclusivamente in quelle fattispecie di contiguità fisica dell'area in concessione con quella su cui insiste la rete pubblica fognaria o idrica.

Infatti, in tali casi, risulta tecnicamente possibile lo scarico o il prelievo diretto mediante un allaccio che richieda, tutt'al più, un attraversamento che interessi la zona demaniale marittima già in concessione o l'area demaniale marittima retrostante qualificabile come "relitta" (da intendersi quale area priva di autonomia funzionale per dimensioni, ubicazione, conformazione, accessibilità e suscettibilità di utilizzazione anche economica), purchè senza scavi e con sistema a giorno (per es. sotto passerella pedonale).

In caso contrario, saranno consentiti soltanto sistemi autonomi di accumulo fuori terra.

Per ciò che riguarda gli allacci alla rete elettrica o di telecomunicazione, dovendosi escludere anche per questa fattispecie modificazioni morfologiche del bene demaniale pregiudizievoli alla sua conservazione e vocazione ai normali usi del mare (diporto, navigazione, balneazione, pesca, turismo ecc.), potranno essere prese in considerazione esclusivamente soluzioni tecnologiche di collegamento non impattanti sia per ubicazione (con espressa esclusione di ogni interferenza con i sistemi dunari e le dune embrionali), che per caratteristiche costruttive (es. semplice posa di cavidotti facilmente amovibili), e comunque compatibili con le vigenti norme di tutela ambientale e paesaggistica e con le specifiche previsioni di cui alla Legge regionale 17/2006.

In sostanza, l'utente dovrà ricercare le soluzioni funzionali più idonee a soddisfare le predette esigenze di tutela.

In ogni caso, si avverte che deve ritenersi esclusa la realizzazione di lavori e opere di allaccio comportanti l'utilizzo di materiali cementanti o l'esecuzione di escavazioni e perforazioni di qualsiasi genere su coste rocciose, spiagge o arenili.

I competenti Uffici comunali valuteranno, pertanto, l'ammissibilità dei predetti interventi nel corso della relativa istruttoria, previa presentazione di domanda ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione da parte del concessionario interessato, facendo salvo ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla normativa regionale e nazionale in materia di tutela territoriale, paesaggistica e ambientale.

In ordine all'ammissibilità degli interventi in parola, si osserva che:

a) legge regionale 23 giugno 2006 n. 17, non consente ai comuni di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime o atti suppletivi a queste sino ad approvazione del Piano Regionale delle Coste (art. 17), allo scopo di non compromettere il perseguimento delle finalità del medesimo volte a garantire il corretto equilibrio fra le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di libera fruizione e di sviluppo qualificazione delle attività turistico ricreative sul litorale pugliese.

b) tuttavia, tale divieto si ritiene non riguardi quei casi in cui l'uso del bene demaniale richiesto non incida sul perseguimento delle sopra dette finalità ed anzi si ponga in sintonia con le stesse;

c) in quanto rispettosi dei limiti e con le caratteristiche sopra precisati, gli allacciamenti e/o attraversamenti in questione sul demanio marittimo possano costituire un caso che esula dal divieto di cui all'art. 17 citato.

Pertanto, i Comuni, nell'esercizio delle proprie competenze e nelle more dell'approvazione del Piano regionale delle Coste, sussistendone tutti i presupposti di legge e nel rispetto dei limiti e prescrizioni sopra indicati, possono rilasciare atti concessori suppletivi esclusivamente al fine di consentire la realizzazione di allacci e/o attraversamenti.

I responsabili degli Uffici in indirizzo, ai sensi dell'art. 7, comma 3°, della L.R. 17/2006 e al fine di dare certezza giuridica alla conseguente attività amministrativa, sono, inoltre, tenuti ad avviare l'istruttoria previa acquisizione al Sistema informativo del Demanio marittimo (S.I.D.), della relativa domanda - modello D3 - SID - che dovrà essere presentata secondo le specifiche e i contenuti di cui al D.M. 5 giugno 2009 Infrastrutture e Trasporti.

B) - Scavi e/o infrastrutture e opere permanenti per la posa di impianti a rete per servizi di pubblica utilità

Si evidenzia, inoltre, che, qualora dovesse sussistere l'inderogabile necessità di utilizzare parti del demanio marittimo per impossibilità di localizzazione su aree esterne a quella demaniali, l'esecuzione di scavi e/o infrastrutture e opere permanenti per la posa di impianti a rete (lineari o


puntuali, quali colonnine per contatori su basamento in calcestruzzo, canalizzazioni interrato in calcestruzzo, pozzetti con pompe di sollevamento, ecc.) è ammessa esclusivamente in quegli ambiti demaniali marittimi già interessati da una estensiva realizzazione da parte degli enti locali di opere di urbanizzazione (quali strade, parcheggi, impianti di depurazione, condotte di scarico, fognature e altri impianti di pubblica utilità), la cui connotazione ascrivibile ai pubblici usi del mare è stata già compromessa.

In questi ultimi ambiti, in cui l'uso pubblico del bene demaniale sia mutato, la veste formale di beni del demanio marittimo permane fino a quando non intervenga un provvedimento di "sclassifica" ai sensi dell'art. 35 del Codice della Navigazione ed il relativo uso è legittimato con il provvedimento di cui all'art. 34 del Codice della Navigazione.

I sopradetti interventi ed opere permanenti, da considerarsi di vera e propria urbanizzazione primaria, se realizzati dal Comune, devono essere assentiti ai fini demaniali marittimi dall'Autorità Marittima territorialmente competente mediante il provvedimento amministrativo di variazione al contenuto della consegna effettuata per usi pubblici a termini dello stesso art. 34 del Codice della Navigazione, mentre se realizzati da soggetti diversi dal Comune (es. società gestore della rete) gli stessi devono altresì essere oggetto di concessione demaniale in ambito di area urbanizzata già in consegna al Comune medesimo, il quale rilascia la concessione suddetta ai sensi dell'art. 6 della L.R. 17/2006.

P.O. "ATTIVITÀ CONCESSORIA E CONTROLLI"

AVV. FELICE ALFAMURÀ



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ING. SERGIO DE FEUDIS



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ING. GIOVANNI VITOFRANCESCO

